

gab di prigionieri rudnei, obbedienti, fedeli o - come aveva detto Mazzola Vito - ordinò difetti che fossero scelti fra gli uomini fidati, quelli appunto erano i "picciotti", tutti compagni e legati ai banditi da stretti vincoli di parentela e di amicizia."

Solo alcuni di essi - Terranova Antonino di Salvatore, Spianza Vincenzo e Russo Giacobino - avevano concretamente parlato di uno stato d'intimidazione, per altro non credibile, e tutte le risultanze del processo confluivano alla sicura dimostrazione di una libera partecipazione alla impresa criminale: dal contegno anteriore a quello successivo, alla ommissione del delitto. Invero nessuno dei "picciotti" aveva infatti fatto i propri familiari di quel sconcertante invito per averne consiglio o nessuno aveva chiesto protezione alle forze dell'ordine; anzi, tutti si erano adoperati a evitare le preoccupazioni che il loro confabulare rispetto con elementi della banda doveva aver costato nei familiari ed, al ritorno dallo spaventoso eccidio, non avevano sentito il bisogno di riversare nell'uno interno il dolore, il turbamento, il rimorso che, artefici forzati di tanto scempio, logicamente avrebbero avvertito; temere invece un contegno sereno e controllato, indice di spiccata tendenza a delinquere, come appariva dalle dichiarazioni dei carabinieri di Pretti Domenico, Tinervia Francesco, Terranova Antonino, Daffa Antonino. Non si poteva neanche dire che per essi non esisteva coscienza, come i primi giudici avevano ritenuto, questo connotando "nel desiderio di locupletazione nel desiderio di aiutare un prossimo congiunto già compromesso nei delitti delle bande, nel fatto che, inclini al delitto e tentazioni, mossi da spirito di avventura e da istinti sanguinosi, avevano agognato di essere elevati a rango di componente effettivo di quella ban-

288

"da purtroppo tristemente nota in tutto il mondo".

In conseguenza la responsabilità penale di Sapienza Vincenzo, Fretti Domenico, Ruffa Antonino, Ruffa Vincenzo, Russo Giocchino, Terranova Antonino di Salvatore, Tinervia Giuseppe, Sapienza Giuseppe di Tommaso, Russo Giovanni, Cristiano Giuseppe, Gaglio Antonino, Tinervia Francesco, Di Vico Giuseppe, Lo Gullo Pietro e Sapienza Giuseppe di Francesco, in ordine al concorso nel delitto di strage commessa a Portofino della sinistra ed agli assalti alle sedi comunista, avrebbe dovuto essere affermata; come del pari affermata avrebbe dovuto essere quella di Di Lorenzo Giuseppe per la partecipazione al fatto delittuoso di Carini ed agli altri fatti concertati nella riunione di Tenta di Carini; con la condanna alla pena di galera e conseguente di legge."

Ha segnalato inoltre il P.M. che nel dispositivo della sentenza:

1. non era riportata la pronuncia di esclusione (contenuta nella motivazione n. fol. 825) di Ruffa Antonino, Russo Giocchino, Terranova Antonino di Salvatore del concorso in danneggiamento alla sede comunista di S. Giuseppe Jato (lettera M delle imputazioni);
2. si era omessa di pronunciare la sottoposizione a libertà vigilata di Russo Angelo, inteso "Angilinu", e di Piscicotta Vincenzo, nonostante che nella motivazione (fol. 835 della sentenza) si facesse cenno all'applicazione di tale misura di sicurezza;
3. non erano riportate le pronunce di esclusione:
 - di Sapienza Vincenzo e Fretti Domenico per l'assalto alla sede del partito comunista di Borgetto (lettera L delle imputazioni);
 - degli stessi, nonché di Terranova Antonino di Salvatore, Ruffa Antonino, e Russo Giocchino per l'assalto alla sede

del partito comunista di E. Giuseppe Jato (lett. 7 delle imputazioni) e per la partecipazione alle riunioni di Salvatore e Testa di Geron (lettora P delle imputazioni);
in correlazione dei motivi della sentenza (f. l. 760 e segg.; 324 della motivazione);
e chiese che tali omissioni fossero colmate.

II. - Pisciotta G. sparo, Terranova Antonino fu Giuseppe, Mannino Frank, Pisciotta Francesco, Bedolanti Mario, Gaglio Francesco, Pisciotta Vincenzo, Russo Angelo hanno concurto a implementare la sentenza con motivi principali e con motivi aggiunti, sottoscritti dal loro difensore in primo grado.

- Motivi principali -

A) Pretende che il procedimento era certo, ed era rivisto, quello atto di pura fattura poliziesca; che i primi giudici, interpretando le risultanze generiche e specifiche del dibattimento, aveva fatto "eccepio della realtà storica e giudiziaria" per costringerla nell'ambito di un preconstituito divisamento; e che quei fatti strani, occasionali, aberranti, su cui la sentenza si era affermata, costituivano l'indice di un sistema generalizzante; gli appellanti hanno investito innanzi tutto la decisione con due motivi di ordine generale delondesi che la Corte di Assise:

1. non avesse allegato e sospetto un processo nel quale le prime indagini erano state fatte sotto la direzione di un ispettore generale di P.S. che manteneva contatti con il responsabile principale - il capo bandito Giuliano - e l'istruttoria era stata compiuta sotto il controllo di un magistrato che, alla stregua di un poliziotto, aveva avuto rapporti col medesimo personaggio;

2. ed avesse osato di volutare, ai fini dell'attenuazione della pena, una volta affermata la responsabilità, quei "fat

ti abnormi" che la sentenza stessa sentenziava, indici di un ambiente o di una situazione in cui "per chiunque", ora estremamente difficoltoso comprendere dove cominciava il bene e dove finiva il male.

B) Assumendo, quindi, che la sentenza occorreva una prova della partecipazione alla impresa criminosa di Portella della Ginestra nel fatto della loro appartenenza alla banda Giuliano, gli appellanti hanno mosso censura alla ordinanza 1° aprile 1951 concernente la separazione del giudizio sulla imputazione di banda armata, rilevando che la cognizione della imputazione stessa aveva carattere pregiudiziale rispetto agli altri reati loro iscritti in considerazione del nesso di causalità che fra tutti esisteva: tali reati invero non offrivano il minimo riscontro di un solo motivo di intesa privata proprio di ciascuno dei partecipanti e la conoscenza dei vari momenti della appartenenza alla banda (dall'adesione a Giuliano, subito dopo la di lui promozione sul campo - a Ponte Segna - a colonnello dell'E.V.I.S., fino alla sua cattura) costituiva una ragione fondamentale per la comprensione del fatto di Portella della Ginestra e degli attentati alle sedi dei partiti socialista e comunista, per l'intimo contenuto psichico, sociale e storico di quel banditismo del quale erano stati protagonisti; dando, la necessità della rinnovazione totale del dibattimento in quanto con l'ordinanza di cui sopra i primi giudici avevano frantumato la sostanziale unità della causa pregiudicando la decisione.

C) Hanno sollevato inoltre critiche alla attivazione lamentando:

1. un mancato approfondimento delle indagini circa la provenienza della lettera portata da Sciortino Pasquale al Giuliano, lettera che, secondo Pinciotta Gaspare, era pervenuta

del

nello Sciortino a mezzo dell'on. Gaetano Goloso il quale per ciò poteva essere sentito intorno al contenuto ed agli autori di essa ai fini della causa che, come il loro difensore aveva indicato alla Corte di primo grado, era da ricercarsi "nelle regioni di stato del regno di Giuliano";

2. il deliberato proposto di non occuparsi della mafia e del banditismo, cioè del "come questo sermo, qui li furono i rapporti tra mafia e banditismo, se furono una cosa sola o se il banditismo sia una derivazione della mafia", pur dovendo giudicare di un delitto espressione tipica di un banditismo organizzato;

3. l'insatta valutazione delle protese confessioni sulle quali non vi è stata istruttoria: inverosimili e contraddittorie, onde si elidevano l'un l'altra su ogni punto; non contenevano alcun principio di verità e questa anzi si rivelavano, prive essendo di qualsiasi riferimento alla correttezza dei due fascicoli nel delitto di Partella della Ginestra, alla uccisione del capiere Busollini, al sequestro dei quattro carabinieri ed al mafiatore che li aveva custoditi;

4. l'erronea valutazione dell'elibi di Ricietta Gaspare e di quello di Terranova Antonino "Giovanna", comune agli uomini della sua squadra, avendo la sentenza fondato il proprio ragionamento per discreditarli sopra un gioco di ipotetiche date, invece che sulle risultanze certe del procedimento.

D) quindi, denunciando anche le conclusioni giuridiche sciolte dai primi giudici, compendiarne le deduzioni messe contro la sentenza nelle seguenti proposizioni:

a) che esclusa la colpevolezza per il fatto di Partella della Ginestra, avrebbe dovuto pronunciarsi la loro assoluzione per non aver commesso il fatto e, quantomeno, per insufficienza di prove;

b) che, diversamente definito il fatto di cui alla precedente

292

lett. a), avrebbe dovuto subordinatamente farsi luogo all'applicazione dell'art. 586 C.P. in coordinazione con gli art. 43, 53, 589 e 590 C.P.;

c) che, esclusa similmente la colpevolezza circa le imputazioni relative agli attacchi alle varie sedi del partito comunista e del partito socialista, avrebbe dovuto pronunciarsi la loro assoluzione per non aver commesso il fatto o quanto meno per insufficienza di prove;

d) che, subordinatamente, nei fatti di Martines avrebbe dovuto escludersi l'ipotesi della strage, allo stesso modo che per i fatti di S. Giuseppe Jato e di Gerini; e, comunque, nella partecipazione alla riunione di Belvedere e Festa di Cerna non avrebbe potuto scorgersi un'ipotesi di correttezza nel delitto di strage a norma dell'art. 116 C.P.;

e) che, in ogni caso, la pena risultava eccessiva ed avrebbe dovuto riconoscersi a loro favore il concorso:

1. delle attenuanti generiche in considerazione delle circostanze durante le quali si svolsero i fatti;

2. dell'attenuante di aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale, la causa dell'evento essendo di natura politica e sociale;

3. dell'attenuante della qualità di "istigato" in ciascuno dei partecipanti, nella duplice ipotesi prevista dall'art. 114, opv. 2° C.P.;

~~fixato Picciotto Vincenzo, partecipante alla strage di Gerini~~

4. dell'attenuante della quota di minima cooperazione ai sensi dell'art. 114 C.P.

f) che Picciotto Vincenzo, in particolare, avrebbe dovuto essere assolto siccome non punibile a norma dell'art. 54 C.P.

- Motivi concludenti -

A sostegno della inattendibilità delle confessioni dei "picciotti", gli appollanti, hanno dato ulteriormente:

- che, la sentenza impugnata conteneva l'esplicito riconoscimento

nento delle torture cui i confitenti furono sottoposti e che nessuno delle confessioni esaminate presentò la minima traccia di quel "tiro della coscienza" che spinge il reo a dire la verità;

- che la valutazione delle confessioni in sé stesso fatta dai primi giudici non aveva il minimo e non comune, esse contenendo fatti già noti;

- che, inoltre, le contraddizioni e le difformità risultanti dall'esame comparativo, incompatibili con "l'istinto del vero", dimostravano come le confessioni dei "picciotti" fossero opera artificiosa degli inquirenti.

III - Gaetano Francesco, con atto sottoscritto da altro suo difensore, ha denunciato ancora la sentenza per motivi e lui particolari, richiamandosi alla validità dell'alibi proposto, erroneamente disatteso dalla Corte, ed all'eccessività della propria confessione stragiudiziale, ostentogli mediante torture e perciò contraddittoria ed inverosimile.

In aggiunta ai mezzi su esposti egli ha dedotto:

- che doveva farsi luogo all'ammissione della perizia medicolegale negata dai primi giudici;

- che, in ogni caso, risultando dalla sua confessione ai carabinieri che aveva ubbidito all'invito del Giuliano per timore, doveva essere assolto perchè non punibile, ai sensi dell'art. 54 C.P., al pari degli altri imputati non appartenenti alla banda;

- che, in subordine, avrebbe dovuto applicarsi a suo favore l'attenuante di cui all'art. 116 cpv. C.P. "per aver commesso un delitto diverso da quello voluto".

IV. - Sciortino Pasquale - condannato in contumacia, era stato successivamente negli Stati Uniti d'America, dove ora

294

emigrato clandestinamente, o tradotto in Italia - ha investito la sentenza con otto mezzi principali ed uno aggiunto (ogni mezzo appresso compendiatamente) sottoscritti dai suoi difensori.

Egli ha rilevato:

- nel rito, la necessità della rinnovazione parziale del dibattimento:

a) per richiamare ed allegare agli atti del processo i verbali dei suoi interrogatori reali dopo l'estradizione all'autorità giudiziaria di Palermo con riferimento ai fatti oggetto della presente incriminazione;

b) per compiere tutti gli accertamenti ulteriori che si fossero palesati indispensabili in esito all'interrogatorio cui sarebbe stato sottoposto dal giudice della impugnazione;

c) per procedere a nuova ispezione della contrada Portella della Ginestra al fine di constatare "de visu" che dopo la sparatoria gli uomini defluiti dal costone roccioso dovevano necessariamente passare innanzi ai quattro cacciatori e dovevano necessariamente seguire quell'unico sentiero che il testimone Acquaviva li aveva visti percorrere;

- e nel merito:

1. che avrebbe dovuto essere assolto dalle imputazioni non agli per non aver commesso il fatto, e quanto meno, per insufficienza di prove, in considerazione:

che la famosa lettera portata al cognato Giuliano Solvatore verso le ore 15 del 27 o del 28 aprile 1947, punto base per l'affermazione della sua responsabilità, non aveva alcuna attinenza con i fatti del processo: si trattava di una lettera proveniente dall'America e contenente un invito per il Giuliano ad emigrare in quel paese;

che gli alibi proposto costituiva una gratuita realtà che i primi giudici avevano tentato di smantellare e non erano riusciti neanche a scalfire: il 27 o il 28 aprile, a tre o

205

quattro giorni del matrimonio, subito dopo aver portato al cognito la lettera suddetta, era stato colto da un igo vvi
so attacco di appendicite in conseguenza del quale era rima
sto a letto per quindici giorni, nella impossibilità di parta
cipare alla riunione di Cippi, alla marcia da Cippi a Bertol
la ed alla operateria dei contadini della Piana il 1° maggio;
che le confessioni dei "picciotti", costituivano il risultato
di un sistema vietato dalla legge e questo rilievo era suffi
ciente a discreditarle; ma stava in fatto che di dodici "pic
ciotti" alle quattro ne avevano dato presente a Cippi indivi
duando attraverso una fotografia: prova fotografica, pig
nata, irrituale e vietata per la possibilità di equivoci nel
riconoscimento; del resto nessuno l'aveva visto scappare dopo
Cippi, né lungo la marcia di andata, né tra i contadini della
Piana, né sulla via del ritorno; inoltre, mentre esse ap
pellante aveva il soprannome di "Pino", vi era fra i componen
ti della banda un tal Solertino Giuseppe, soprannominato "i
nuzzo" e grande confusione avevano fatto i dotti "picciotti"
fra "Pino" e "Pinuzzo", rendendo ancora più inattendibile il
riconoscimento;

che il numero dei partecipanti all'impresa di Bertolla non era
stato superiore a 12, come risultava da numerosi atti del pro
cesso;

che nativi di natura psicologica e morale aggiungevano a
contrastare i o tesi della colpevolezza; la sua posizione
sociale, diversa e più elevata, la sua figura morale lo dif
ferenziavano da tutti gli altri imputati; aveva studiato, par
lava diverse lingue, non poteva far parte di una schiera di
banditi e sperare a cuor leggero contro una popolazione inermi;
l'aver partecipato al M.I.B. e l'essere entrato per questo
in rapporti col Giuliano, colonnello dell'Esercito dell'U.V.

206

I.S. era diversa cosa; si era innamorato poi della sorella di costui e l'avova sposata, ma non aveva mai fatto parte della banda e non si adattava alla delinquenza comune; infine, sapeva che avrebbe partecipato, come in effetti partecipò, alla festa del lavoro a Portella della Ginestra il sindaco di S. Cipirrello, Pasquale Sciortino, suo cio, ed anche per questo non avrebbe potuto far uso delle armi contro quella gente.

2. che avrebbe dovuto essere assolto del reato di tentato omicidio in persona di Rizzo Benedetta per non aver commesso il fatto, nessuna prova esistendo che fosse stato lui proprio a ferirla;

3. che erroneamente i primi giudici avevano escluso la natura politica dei reati: solo un movente politico animò Ciminello ed in esso si inquadra e si identifica la causale che diversamente resterebbe avvolta nel mistero: a dare la sola ragione politica è sufficiente che il reato sia determinato anche solo in parte da motivi politici;

4. che nei fatti di Portella della Ginestra non poteva ravvisarsi il delitto di strage, bensì e solamente il reato di cui all'art. 586 in relazione all'art. 83 C.P.;

5. che avrebbe dovuto essere assolto del concorso nel reato di strage commesso da Pasquale Salvatore e Partinico per non aver commesso il fatto, mancando ogni nesso di causalità tra l'accordo di Belvedere e festa di Ustica o la detta strage: l'art. 126 C.P. non poteva trovare applicazione;

6. che, in ogni caso, i primi giudici avrebbero dovuto ritenere a suo favore il concorso di circostanze attenuanti generiche, essendo stato spinto unicamente dalla sua idea politica che gli faceva vedere nel comunismo e negli aderenti a tale partito dei nemici della Sicilia e dei suoi ideali monarchici.

257

V. - Genovese Giovanni e Genovese Giuseppe, con atto sottoscritto dal loro difensore in primo grado, hanno investito la sentenza con un unico mezzo deducendo che la Corte di Genova aveva affermato la loro colpevolezza senza dimostrarla ed, in base ai risultati del dibattimento, avrebbe dovuto assolverli per non aver commesso il fatto.

Infondatamente, invece, i primi giudici avevano dato grande risalto alle dichiarazioni di Luigi Ciuchini senza però il quanto se risulterà a tutti potesse ricordare a distanza di ben quattro mesi il nome, il cognome ed il soprannome delle persone presenti a Ciampi (non avendo visto e conosciuto prima) solo in base alla indicazione fattagliene dal Foranovo, l'unico che agli accusatori; ed avevano invece disatteso con argomentazioni non persuasive una prova di libi controllata e precisa. Stava in fatto che nessuno era stato convocato alla riunione di Ciampi dei fratelli Genovese; nessuno aveva scambiato con loro una parola; nessuno dichiarava di averli visti armati; nessuno li aveva collocati nei gruppi di marcia, e li aveva veduti tra i recluti della "Pignata", e li aveva incontrati al ritorno. La verità era che i partecipanti al delitto non erano altri più di undici: un nuovo accesso della Corte sul luogo ed una più attenta ispezione avrebbero consentito di accertare che i banditi non avrebbero potuto allontanarsi dai confini della "Pignata" se non passando davanti ai quattrocentisti ed a tal fine, pertanto, si imponeva la rinnovazione parziale del dibattimento.

VI. - Cucinella Giuseppe e Cucinella Antonino, con atto sottoscritto dal loro difensore in primo grado, hanno messo censura alla sentenza osservando:

1. che avrebbero dovuto essere assolti dal reato di stru-

che consumato a Portella per non aver commesso il fatto o, quanto meno, per insufficienza di prove: le confessioni e le chiamate di correà, su cui i primi giudici avevano fondato la loro convinzione di colpevolezza, erano elementi falsi ed effimeri, così come falsa ed effimera era stata l'istruttoria del processo; contraddittorio, incongruente ed inferocibile per le fondamentali discordanze di cui erano inficiate, le confessioni dei "picciotti" e perivano in contrasto anche con le risultanze del processo circa il numero dei partecipi all'azione di Portella della Sinistra e non potevano essere attese; quanto a Guicciolla Antonino poi esisteva in atti la prova indiretta della falsità dell'alibi dedotto;

2. che, subordinatamente, la loro responsabilità penale avrebbe dovuto essere affermata in titolo di omicidio colposo essendo rimasto provato che il Giuliano e gli altri conpartecipi non avevano operato col fine di uccidere;

3. che avrebbero dovuto essere assolti dalla imputazione di concorso nell'assalto della sede del partito comunista di Portinaccio per non aver commesso il fatto o, quanto meno, per insufficienza di prove non essendo rimasta provata né la riunione del 20 giugno 1947 a Testa di Corvo, né la loro partecipazione alla riunione stessa;

4. ma, ove pure l'una o l'altra si manifestassero, la condanna non sarebbe egualmente giustificata, non avendo essi partecipato né materialmente, né moralmente al delitto di Portinaccio: delitto che, peraltro, non era di strage, bensì di omicidio punibile a titolo di colpa, a norma dell'art. 589 in relazione all'art. 83 C.P.;

5. che la causalità politica dei delitti commessi e le particolari condizioni di tempo e di ambiente in cui i delitti stessi furono compiuti giustificavano l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche;

259

6. che con estrema valutazione della rilevanza e con scrupolosa e superficiale motivazione i primi Giudici avevano negato ingresso alla perizia psichiatrica chiesta nell'interrogatorio di Cucinella Antonino e non avevano riconosciuto a favore del medesimo il vizio parziale di mente; il Cucinella aveva presentato nell'estate del 1940 "episodi di demenza acuta", si era dovuto ricoverare all'ospedale di Palermo dal 28 settembre al 18 ottobre 1940, e nel 1942 era stato riformato per accertato vizio parziale di mente; si disponeva pertanto l'immissione di un accertamento peritale sullo stato di mente dell'imputato al tempo dei fatti.

VII. - Corrado Rana con atto sottoscritto dal suo difensore in primo grado, ha dedotto il seguente motivo: "arbitraria conclusione per non aver ammesso il fatto", osservando che la sentenza aveva fondato il proscioglimento con formula dubitativa su mere presunzioni non sorrette da alcun elemento di prova; non era affatto certo che egli appartenesse alla banda Giuliano, nessuno lo aveva indicato presente a Cippi ed a Martella della Ginestra, l'ipotesi che l'autorezzo visto da alcuni componenti del gruppo Rumoro fosse la sua jeep era del tutto evanescente e priva di base; in conseguenza doveva essere assolto con formula piena.

VIII. - A mezzo del loro difensore di ufficio, che lo presentò all'imputazione, Candela Vita e Guochiana Pietro hanno impugnato la sentenza deducendo:

- l'una, che, se pure taluno dei latitanti si era trattato una volta nella di lei abitazione unitamente al fratello Pasquale, non era rimasto provato che lei ne avesse avuto conoscenza ed avesse favorito l'ospitalità;
- l'altro, che per effetto del primo provato aveva mentito involontariamente, in buona fede;

300

onde, in via principale, dovevano essere su alti delle rispettive imputazioni per insufficienza di prove; e, subalternamente, attese le mediet  dei fatti e la personalit  di essi imputati, doveva applicarsi a loro favore l'attenuante delle circostanze generiche.

Motivi di gravame sono stati enunciati anche per il latitante Pasquale Salvatore; ma di essi, come di quelli presentati da Pisciotta Giuseppe e da Russo Angelo, questa Corte non dovr  occuparsi quando gli imputati stesse deceduti nello corso del giudizio di appello.

55.- I) La denuncia presentata dal deputato regionale prof. Giuseppe Montalbano, in data 25 ottobre 1951 e, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, contro i monarchici on. Gianfranco Alliata, on. Tommaso Leone Marchese e on. Giacomo Guarnano Galano, quali mandanti della strage di Portella della Ginestra, e contro lo ispettore generale di P.S. Ettore Lombana, quale carreo nella organizzazione della strage stessa, - denuncia su cui si fece leva dinanzi alla Corte di Assise di Viterbo per chiedere la sospensione del giudizio (v. n. 52 e n. 53, II, 1) - si basava essenzialmente sulle accuse lanciate da Pisciotta Giuseppe e da Terranova Antonino, detto "Giacova", sulle dichiarazioni rese da Corvone Giovanni al G.I. di Palermo, sul sequestro di una lettera anonima, per altro, non esibita, ed infine su oscuro minaccio, cui il denunciante era stato fatto segno all'indomani di una sua riunione all'Assemblea Regionale per i fatti di Portella, da parte di tre giovanotti che l'avevano fermato per via, o da parte di un ignoto che gli aveva telefonato.

X A questa denuncia + alla quale fu data pubblicit  per comunicazioni fatte alla stampa delle stesse denunzie - fu

371

cero seguito querela e denuncia degli on. Alliata, Quirino
no Goloso e Leone Marchesano contro il Mantalbanò;

- per diffamazione a mezzo della stampa, in relazione ad
analoga accusa fatta del querelato con lettere a sua firma
pubblicate nel n. 244 del quotidiano "L'Unità" del 14 ottobre
1951;

- e per calunnia, con riferimento alle insinuazioni portate
dalla denuncia presentata all'Autorità Giudiziarie.

✕ In quel medesimo torno di tempo pervennero alla stessa
Procura Generale altre due denunce: l'una, in data 1° no-
vembre 1951, a firma del giornalista Caputo Vincenzo contro
l'on. Antonino Varvaro, con l'on. Girolamo Li Causi, e
contro l'allora Ministro dell'Interno on. Mario Scelba;
l'altra in data 6 novembre 1951, a firma di certo Lubricio
no Giuseppe contro tale Epifanio Aiello, autista.

Il Caputo segnalò all'Autorità Giudiziarie, con il suo o-
perato, il "Memorabile" a firma di Mariannina Giuliano pubbli-
cato nel n. 55 del settimanale "Epoca", di Milano in data 27
ottobre 1951 pretendendo di avervi la prova della collu-
sione dell'on. Varvaro con la banda Giuliano in relazione
ai fatti di Martella della Sinistra, a causa dell'appoggio
avuto nelle elezioni per il Consiglio Regionale Siciliano
del 20 aprile 1947 e dell'esito delle elezioni stesse; quin-
di - richiamandosi vagamente alle accuse di collusione col
bandito Giuliano formulate dall'on. Scelba, alla Camera dei
Deputati, nella seduta del 15 settembre 1948, nei confronti
del Li Causi, alle quali seguì una inchiesta parlamentare
condotta da una Commissione senatoriale - e ancor che rappor-
ti erano intercorsi nel 1946 tra il senatore Li Causi e la
banda Giuliano; infine attribuiti al Ministero on. Scelba, sul-
la base delle risultanze del dibattimento in corso a Viter

372

bo, di aver protetto la banda Giuliano a nasco degli organi di polizia.

L'Imbriaciano espone a sua volta che, poco dopo le elezioni del 18 aprile 1948, l'Aiello, che egli conosceva fin dal 1939, l'aveva avvicinato per dargli l'incarico di tenente di in durro personalità del partito comunista ad incontrarsi col Giuliano il quale, tradito dai partiti e dagli uomini politici che aveva spoggiato nelle elezioni suddette, voleva stabilire unichevole intesa allo scopo di cancellare il suo passato; nell'occasione l'Aiello, palesandogli di aver guidato uno degli autoderri impiegati per compiere l'azione contro le sedi comuniste di Pertinico e di Borgetto, aveva soggiunto che, alla vigilia della strage di Tortolla della Ginestra, il col. Polatti, già ufficiale degli Affari Civili per la Sicilia del Governo Militare Alleato, aveva fatto pervenire al Giuliano, tramite alcuni uomini politici, una lettera contenente incoraggiamenti a compiere la strage, assicurandogli sicuro rifugio negli Stati Uniti d'America.

Tali denunce e quello proposta, con le dichiarazioni fatte al pubblico dibattimento dinanzi all'Assise di Viterbo, da Pisciotto Gaspare e da Terranova Antonino contro gli stessi uomini politici e contro l'on. Bernardo Mattarella furono riunite per connessione obiettiva e subiettiva e su di esse il Procuratore Generale di Palermo condusse una particolareggiata ed esauriente inchiesta sommaria che ne pose in evidenza la completa infondatezza.

Pertanto con sua requisitoria 31 agosto 1953 il P.O. rilevando che le "risultanze della istruttoria, obiettivamente valutate nei loro specifici elementi e nella loro complessiva ed organica unitarietà", non si potevano tali da consentire l'esperimento dell'azione penale nei confronti di alcuno dei denunziati, concluse per l'archiviazione de